




FONDAZIONE

Cassa di Risparmio di Gorizia

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro
con provvedimento Prot. DT 4577 del 20/01/2017



INDICE

- Art. 1 ORIGINE, DENOMINAZIONE E DURATA
- Art. 2 AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE
- Art. 3 SEDE E AMBITO OPERATIVO
- Art. 4 SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO
- Art. 5 PATRIMONIO
- Art. 6 ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
- Art. 7 DESTINAZIONE DEL REDDITO
- Art. 8 ORGANI STATUTARI
- Art. 9 CONSIGLIO DI INDIRIZZO (composizione, requisiti, durata e procedura di nomina)
- Art.10 PERIODICITÀ E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- Art.11 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- Art.12 POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- Art.13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (composizione, requisiti, nomina e durata)
- Art.14 PERIODICITÀ, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art.15 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art.16 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
- Art.17 COLLEGIO DEI SINDACI
- Art.18 COMPENSI E RIMBORSI SPESE
- Art.19 SEGRETARIO GENERALE
- Art.20 CONTABILITÀ E BILANCIO
- Art.21 REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE DI DECADENZA
- Art.22 LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIoglimento
- Art.23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1

ORIGINE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, denominata anche Fondazione Carigo, di seguito chiamata "Fondazione", è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Gorizia fondata nel 1831 dal Conte Giuseppe Della Torre e trae origine dal conferimento dell'azienda bancaria nella Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A., attuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 26 giugno 1992 n.435873.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE

ART. 2

AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE

1. La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è regolata dalla legge n. 461 del 23/12/1998 e dal D.lgs. n. 153 del 17/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni del Codice Civile, dalle norme del presente Statuto anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, ed approvata all'unanimità dall'Assemblea dell'ACRI nella riunione del 4 aprile 2012 e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa.

ART. 3

SEDE ED AMBITO OPERATIVO

1. La Fondazione ha sede legale in Gorizia.
2. La Fondazione, nella continuità degli originari scopi perseguiti dalla Cassa di Risparmio di Gorizia e confermando la propria attenzione al territorio in cui quest'ultima ha tradizionalmente operato, individua quale ambito prevalente della propria attività il territorio della provincia di Gorizia.
3. La Fondazione può, inoltre, operare
 - a) interventi all'estero limitatamente a:
 - a1) iniziative riguardanti la diffusione della storia, dell'arte e della cultura del territorio Isontino;
 - a2) iniziative realizzate in località già facenti parte storicamente della provincia di Gorizia;
 - b) interventi in altri ambiti territoriali, rientranti comunque nei propri settori di intervento, limitatamente a iniziative congiunte con enti e istituzioni o altre fondazioni, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni del Triveneto.

ART. 4

SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando specificatamente nei seguenti settori di intervento ammessi:
 - a) arte, attività e beni culturali, inclusa la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, architettonici e archeologici;
 - b) educazione, istruzione e formazione, con particolare riguardo al sostegno del polo universitario locale, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
 - c) salute pubblica, medicina preventiva, rivolta in particolare alle malattie più diffuse nel territorio di competenza, e medicina riabilitativa;
 - d) sviluppo locale ed edilizia popolare locale, con particolare attenzione alla realizzazione, nell'ambito delle attività istituzionali ed in collaborazione con altri Enti, di iniziative e progetti, anche pluriennali, di sviluppo socio-economico della comunità isontina, anche mediante la messa a disposizione di strutture stabili;
 - e) volontariato, filantropia e beneficenza, con particolare attenzione ad enti ed associazioni della provincia di Gorizia che svolgono attività di tutela e assistenza alle categorie sociali più deboli o che operano nel campo umanitario;
 - f) ricerca scientifica e tecnologica, privilegiando studi e ricerche su aspetti storici, culturali o economici di Gorizia e del suo territorio e sul suo ruolo transfrontaliero;
 - g) crescita e formazione giovanile, con particolare riguardo al sostegno dell'attività sportiva dilettantistica e delle attività socio-ricreative;
 - h) protezione e qualità ambientale, con particolare attenzione ad enti ed associazioni che svolgono attività di tutela e recupero dell'ambiente o che operano nel campo della tutela degli animali.
2. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio e delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi definiti nei programmi pluriennali, come indicato al successivo articolo 12 comma 2, lettera k, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali. A tale scopo sceglie, in occasione della stesura del piano programmatico triennale, tra i settori indicati al comma 1), uno o più settori rilevanti, sino ad un massimo di cinque, dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza.
3. La Fondazione, inoltre, assicura il sostegno alle organizzazioni di volontariato attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge-quadro 11 agosto 1991, n.266, successive modifiche, integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

ART. 5

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve costituiti successivamente e si incrementa di regola per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura fissata tempo per tempo dall'Autorità di Vigilanza;

- b) eventuali accantonamenti ad altri fondi o riserve facoltative, la cui costituzione sia deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Indirizzo e sia finalizzata alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni. La determinazione degli accantonamenti di cui al presente punto deve, comunque, essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad incrementi patrimoniali per volontà del donante o del testatore.
3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
 4. Le plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere direttamente imputate al patrimonio nei limiti previsti dall'art.9, comma 4, del D.Lgs.153/99.
 5. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. A questo scopo può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. A fini informativi indica tali impieghi nel documento programmatico previsionale.
 6. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
 7. La Fondazione può investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire una quota non superiore al cinque per cento del patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 5), qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
 8. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività, di cui all'art.5, comma 1, del D.M. 150/04.
 9. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.
 10. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.
 11. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo n. 2, comma 2, lett. a), b) e c), commi 5 e 6, e degli articoli n. 3 e n. 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta o sentito il Consiglio di Amministrazione. La gestione del patrimonio può essere svolta da strutture interne, diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, oppure può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.2.1998, n.58. In quest'ultimo caso la scelta dei gestori deve avvenire in base a criteri, stabiliti preventivamente dal Consiglio di Indirizzo, rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e senza alcuna

preferenza nei confronti di società di gestione operanti nell'ambito della società bancaria conferitaria. Inoltre la gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprono cariche i componenti degli Organi della Fondazione al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione.

ART. 6

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

- 1.** La Fondazione persegue le finalità di cui all'articolo 4 operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative, nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili. La Fondazione promuove inoltre la definizione di propri programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri pluriennali, da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
- 2.** L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata da apposito Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali, coerente con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta o sentito il Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
- 3.** La Fondazione può svolgere la propria attività anche in forma d'impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo con il divieto di svolgere su di esse attività di direzione e di coordinamento. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, consentito esclusivamente nei settori rilevanti, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
- 4.** Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può inoltre:
 - a) coordinare la propria attività con quella di altri enti, aventi analoghe finalità;
 - b) costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.
- 5.** La Fondazione può altresì aderire ad associazioni o Organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione, ad Organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria di cui all'articolo 10 del d.lgs.153/99 e ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
- 6.** Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.
- 7.** La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in alcuna forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.
- 8.** La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
- 9.** La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

ART. 7

DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs.153/99, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura Organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) la parte prevalente del reddito residuo, dopo le destinazioni indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), ai settori rilevanti di intervento scelti in conformità all'articolo 4, comma 2) del presente Statuto, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, le relative risorse;
 - e) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo Statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
 - f) altre finalità previste dallo Statuto, destinando le relative risorse a uno o più degli altri settori ammessi scelti tra quelli indicati all'articolo 4, comma 1, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, le relative risorse;
 - g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi ed indennità previsti per i componenti degli Organi della Fondazione.

ART. 8

ORGANI STATUTARI

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Collegio dei Sindaci.
2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di designazione e nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento.
3. I componenti gli Organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

ART. 9

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

(composizione, requisiti, durata e procedura di nomina)

(Composizione)

1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da diciassette componenti designati secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente articolo, scegliendone:
 - a) uno all'interno di una terna, che deve prevedere la presenza di entrambi i generi, proposta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- b) uno all'interno di una terna, che deve prevedere la presenza di entrambi i generi, proposta congiuntamente con la procedura indicata al successivo punto 7-bis, dai Comuni facenti parte dell'Unione dell'Alto Isontino, come indicata al punto c) della Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2015, n. 1282, di cui alla Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2014;
- b-bis) uno all'interno di una terna, che deve prevedere la presenza di entrambi i generi, proposta congiuntamente con la procedura indicata al successivo punto 7-bis, dai Comuni facenti parte dell'Unione del Basso Isontino, come indicata al punto b) della Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2015, n. 1282, di cui alla Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2014;
- c) due all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, che devono prevedere la presenza di entrambi i generi, proposte dal Comune di Gorizia;
- d) uno all'interno di una terna, che deve prevedere la presenza di entrambi i generi, proposta dal Comune di Monfalcone;
- e) uno all'interno di una terna, che deve prevedere la presenza di entrambi i generi, proposta, a turno, per la durata di ciascun mandato, rispettivamente dai Comuni di Grado, Cormòns e Gradisca d'Isonzo;
- f) due all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, che devono prevedere la presenza di entrambi i generi, proposte dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia, scelti tra personalità del mondo economico e produttivo del territorio dell'ex provincia di Gorizia;
- g) uno all'interno di una terna, che deve prevedere la presenza di entrambi i generi, proposta, a turno, per la durata di ciascun mandato, rispettivamente dal Rettore dell'Università degli Studi di Trieste e di Udine, scelti tra coloro che svolgono attività di insegnamento universitario presso il Polo di Gorizia;
- h) uno all'interno di una terna proposta congiuntamente, con la procedura indicata al successivo punto 7-Bis, dai Presidenti di dieci enti o associazioni, individuati per la durata di ciascun mandato dal Consiglio di Indirizzo anche con carattere di rotazione, aventi sede nel territorio dell'ex provincia di Gorizia ed ivi costituiti da almeno cinque anni, che svolgano una qualificata attività in campo artistico-culturale, scelti tra persone rappresentative del mondo artistico-culturale;
- i) uno all'interno di una terna proposta congiuntamente, con la procedura indicata al successivo punto 7-Bis, dai Presidenti degli Ordini dei medici, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, scelti tra professionisti iscritti negli albi professionali del territorio dell'ex provincia di Gorizia;
- j) due all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, proposte congiuntamente, con la procedura indicata al successivo punto 7-Bis, dai Presidenti di venti enti o associazioni del volontariato, individuati per la durata di ciascun mandato dal Consiglio di Indirizzo anche con carattere di rotazione, aventi sede nel territorio dell'ex provincia di Gorizia ed ivi costituiti da almeno cinque anni che risultino, preferibilmente, iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente nell'apposito Registro tenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 11.8.1991, n.266, scelti tra persone rappresentative del mondo del volontariato;
- k) tre componenti scelti dal Consiglio di Indirizzo tra personalità di chiara ed indiscussa fama espressione della realtà locale, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, per le cooptazioni si procede come segue:

1. le candidature, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal successivo comma 3, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono essere presentate da uno o più Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per le designazioni di propria competenza;
2. le candidature presentate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal successivo comma 3, sono messe ai voti in una unica soluzione;

3. ciascun consigliere può votare per un solo candidato;
4. risultano nominati coloro che ottengono il maggiore numero di voti;
5. in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano d'età.

- 1.Bis** Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
- 2.** I componenti del Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

(Requisiti)

- 3.** I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere scelti in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi con criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai diversi settori di attività della Fondazione e devono, in particolare, soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) almeno due terzi dei componenti devono essere residenti, al momento della designazione, da almeno tre anni nel territorio dell'ex provincia di Gorizia;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
 - c) essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali e di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

(Durata)

- 4.** Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di costituzione del Consiglio stesso. Alla scadenza i consiglieri restano in carica sino alla costituzione del nuovo Organo e possono essere confermati in via consecutiva per una sola volta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21, comma 7. Bis.
- 5.** I componenti del Consiglio di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

(Procedura di nomina)

- 6.** Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo ovvero non appena abbia conoscenza della cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un singolo consigliere, richiede agli enti o soggetti competenti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la relativa designazione e convoca il Consiglio di Indirizzo per le designazioni di propria competenza.
- 7.** Le indicazioni di cui al comma 1, lettere da a) a j), corredate dalla documentazione attestante il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal precedente comma 3, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono pervenire al Presidente della Fondazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della spedizione della richiesta stessa. Ciascun candidato non può sottoscrivere per accettazione più di una candidatura.

- 7.Bis** In caso di designazioni congiunte, di cui al comma 1, lettere b), b-bis), h), i) e j), ciascuno dei soggetti designanti può presentare una propria candidatura per ogni terna di competenza. Il Presidente, trascorso il termine di cui al precedente comma 7, convoca tempestivamente in assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i legali rappresentanti degli enti o soggetti cui compete l'indicazione congiunta della terna, per scegliere, tra le candidature pervenute conformi ai requisiti previsti dai precedenti commi 3 e 7, i nominativi da indicare per ciascuna terna. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e risultano designati, per ciascuna terna, i tre candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano di età. In caso di impossibilità di formare la terna per mancanza del quorum dei partecipanti all'assemblea o per difetto del numero o dei requisiti richiesti dei soggetti candidabili presentati, il Presidente procederà, nei successivi dieci giorni, a riconvocare l'assemblea che sarà validamente costituita anche in assenza del quorum.
- 8.** Qualora gli enti o i soggetti cui compete l'indicazione non vi provvedano nel termine indicato ai precedenti commi 7 e 7.Bis o indichino terne di candidati incomplete nel numero, per difetto o per eccesso, o interamente costituite da soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente Statuto, il Presidente dovrà invitare i designanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare nuovamente o integrare o regolarizzare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, le terne di competenza. Qualora persista l'inadempienza, la designazione è demandata al Prefetto di Gorizia che vi dovrà provvedere seguendo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere gli enti o i soggetti che hanno omesso di effettuare la designazione. Nel caso di inadempienza anche da parte del Prefetto di Gorizia, la relativa nomina resta demandata al Consiglio di Indirizzo in carica che vi dovrà provvedere seguendo gli stessi criteri cui si sarebbero dovuti attenere gli enti o i soggetti che hanno omesso di effettuare la designazione.
- 9.** Il Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione deve procedere, in piena autonomia e previa verifica, da effettuarsi con votazione a dichiarazione palese, del possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 3, alle relative nomine. A tale scopo il Presidente della Fondazione, entro trenta giorni dall'avvenuto completamento delle designazioni e comunque, in caso di rinnovo dell'Organo, prima della sua scadenza, convoca il Consiglio di Indirizzo in carica, ponendo all'ordine del giorno la nomina dei nuovi consiglieri. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine il Collegio dei Sindaci.

Salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, per le nomine si procede come segue:

1. ciascun consigliere può votare per un solo candidato di ogni terna;
 2. risulta nominato il candidato di ogni terna che ottiene il maggiore numero di voti;
 3. in caso di parità di voti è preferito il candidato di ciascuna terna più anziano d'età.
- 10.** Completato il procedimento di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione in carica convoca senza indugio la prima riunione del nuovo Organo con all'ordine del giorno la sua costituzione.

ART. 10

PERIODICITÀ E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

- 1.** Il Consiglio di Indirizzo si riunisce di regola una volta ogni quarantacinque giorni, presso la sede della Fondazione od altrove, nei casi previsti dallo Statuto e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque componenti o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci, indicando gli argomenti su cui deliberare.

2. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione del Consiglio di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, posta prioritaria, posta elettronica, telefax o altra forma analoga, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Sindaci. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di quarantotto ore.
4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati ad assistere anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ART. 11

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci, che partecipa senza diritto di voto.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative alla designazione o nomina a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti degli Organi della Fondazione, si effettuano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Indirizzo vengono assunte dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da personale della Fondazione. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio medesimo.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario delle singole riunioni, il quale li firma unitamente a chi ha presieduto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

ART. 12

POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo definisce le linee programmatiche di intervento e di operatività fissando priorità ed obiettivi della Fondazione; formula gli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione e provvede alla periodica verifica dei risultati.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre alle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:
 - a) la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.
Per la revoca è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
 - b) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
 - c) la modifica dello Statuto, da attuarsi con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti che rappresentino comunque la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
 - d) l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti interni;

- e) la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti degli Organi della Fondazione, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci;
- f) l'eventuale costituzione di commissioni tecniche o scientifiche consultive o di studio a supporto delle decisioni del Consiglio di Indirizzo, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata nonché i compensi per gli eventuali componenti esterni; per i componenti interni, con i quali l'incarico deve essere preventivamente concordato, la delibera deve anche indicare l'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Sindaci;
- g) la costituzione di imprese strumentali e la loro modificazione, anche statutaria, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali, da attuarsi con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti che rappresentino comunque la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
- h) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- h.bis) la definizione degli indirizzi e delle direttive generali negli impieghi del patrimonio relativi alle assunzioni e/o alle dimissioni di partecipazioni che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio di cui all'art. 5, comma 5 dello Statuto;
- i) l'approvazione del Bilancio consuntivo della Fondazione e della relazione sulla gestione;
- j) la decisione di sottoporre il Bilancio della Fondazione a revisione o certificazione;
- k) la determinazione dei programmi pluriennali di attività individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- l) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale per l'attività riferita all'esercizio successivo;
- m) le decisioni in merito a trasformazioni e fusioni da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo;
- n) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- o) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e del Segretario Generale, escludendo i casi di dolo dalla copertura del rischio;
- p) la disciplina e la regolamentazione del potere di accesso ai libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, come pure alla relativa documentazione conservata in atti.
- q) la possibilità di attribuire la qualifica onoraria di "emerito" ai Presidenti che si siano eccezionalmente distinti durante il loro mandato, con deliberazione da adottare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti che rappresentino comunque la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Composizione, requisiti, durata e nomina)

(Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro a sei Consiglieri, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

(Requisiti)

- 2.** I candidati sono scelti dal Consiglio di Indirizzo sulla base di criteri selettivi-comparativi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, e devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) almeno due terzi risultare residenti in provincia di Gorizia dall'atto della nomina;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
 - c) essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali e di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni amministrative, direttive o di controllo presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

(Durata e nomina)

- 3.** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, compreso quello di insediamento, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Alla scadenza i consiglieri restano in carica sino alla costituzione del nuovo Organo e possono essere confermati in via consecutiva per una sola volta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21, comma 7.Bis. Per la costituzione del nuovo Organo, il Consiglio di Indirizzo, nel corso della stessa seduta di approvazione del bilancio, provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina del Presidente, salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, si procede come segue:

- a) le candidature, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 2, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono essere presentate da almeno cinque componenti in carica del Consiglio di Indirizzo almeno cinque giorni prima della riunione fissata per le nomine;
- b) le candidature presentate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 2, sono messe ai voti in una unica soluzione;
- c) ciascun Consigliere può votare per un solo candidato;
- d) risulta nominato il candidato che ottiene il maggiore numero di voti;
- e) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano d'età.

Salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene con il sistema del voto di lista secondo la seguente procedura:

- f) almeno cinque componenti in carica del Consiglio di Indirizzo possono presentare, almeno cinque giorni prima della riunione fissata per la nomina, una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi; corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 2, debitamente sottoscritta dagli interessati per accettazione della candidatura;
- g) ciascun componente può votare per una sola lista;
- h) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- i) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e vengono disposti in graduatoria decrescente;
- j) risultano nominati coloro che, considerate le liste singolarmente, ottengono i quozienti più elevati;
- k) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- l) in caso di parità del quoziente, è preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

- 3.Bis.** Il Consiglio di Amministrazione sceglie al suo interno, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2392 del codice civile.

ART. 14

PERIODICITÀ, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese presso la sede della Fondazione od altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due Consiglieri o il Collegio dei Sindaci, indicando gli argomenti su cui deliberare.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, posta prioritaria, posta elettronica, telefax o altro mezzo analogo, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del presente Statuto.
5. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative alla designazione o nomina a cariche si effettuano a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione; la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si riterrà comunque respinta.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione vengono assunte dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da personale della Fondazione. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio medesimo.
8. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario delle singole riunioni, il quale li firma unitamente a chi ha presieduto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

ART. 15

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente Statuto sono riservati al Consiglio di Indirizzo, e li esercita osservando le direttive strategiche e gestionali stabilite dal medesimo Consiglio di Indirizzo.
3. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
 - a) l'individuazione delle iniziative e dei progetti da finanziare per il conseguimento delle finalità istituzionali, tenuto conto del piano pluriennale e di quello annuale approvati dal Consiglio di Indirizzo;

- b) la predisposizione dello schema di bilancio e della relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c) la predisposizione del programma pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- d) l'eventuale costituzione di commissioni tecniche o scientifiche consultive o di studio a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata nonché i compensi per gli eventuali componenti esterni; anche per i componenti interni, con i quali l'incarico deve essere preventivamente concordato, la delibera deve indicare l'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Sindaci;
- e) la promozione di azioni davanti ad Organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, la nomina dei relativi difensori, nonché ogni decisione su arbitrati e transazioni, sentiti preventivamente gli altri Organi della Fondazione nel caso le azioni riguardino fatti o persone di competenza di detti Organi;
- f) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di beni mobili e immobili;
- g) la scelta del Segretario Generale della Fondazione, previa adeguata informativa al Consiglio di Indirizzo.
- h) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- i) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, nei limiti della normativa vigente;
- i.bis) le assunzioni e/o le dimissioni di partecipazioni che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio di cui all'art. 5, comma 5 dello Statuto, previa adeguata informativa al Consiglio di Indirizzo;
- j) la designazione o nomina di amministratori e sindaci di società, anche strumentali, ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere, previa adeguata informativa al Consiglio di Indirizzo, indicando candidati qualificati per la carica e, ove possibile, legati al territorio;
- k) la stipula di patti ed accordi in genere relativi alle società ed enti partecipati, previa adeguata informativa al Consiglio di Indirizzo, nonché le deliberazioni sugli indirizzi e sui relativi bilanci;
- l) ogni altra deliberazione su materie non espressamente riservate al Consiglio di Indirizzo.

3.Bis Il Consiglio di Amministrazione può inoltre formulare proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:

- alle modifiche statutarie;
- all'approvazione e alle modifiche di Regolamenti interni;
- alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
- all'istituzione di imprese strumentali.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

ART. 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede, senza diritto di voto, le riunioni del Consiglio di Indirizzo;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- c) svolge compiti d'impulso sull'attività dei predetti Organi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni da essi assunte, vigila sull'andamento generale della Fondazione nonché sul conseguimento delle finalità istituzionali.
- 3. In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario Generale e con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento ricadente nella competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre comunque alla ratifica del medesimo in occasione della prima seduta utile.
- 4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni, inclusa quella di convocare e presiedere il Consiglio di Indirizzo, competono al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di carica e di età.
- 5. Il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti.
- 6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.
- 7. Ai Presidenti che si siano eccezionalmente distinti durante il loro mandato, il Consiglio di Indirizzo può attribuire la qualifica onoraria di "emerito". Tale riconoscimento non comporta alcun compenso né implica compiti di rappresentanza della Fondazione.

ART. 17

COLLEGIO DEI SINDACI

- 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e da due Sindaci nominati dal Consiglio di Indirizzo. Salvo diversa deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, per le nomine si procede come segue:
 - a) le candidature, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal successivo comma 2, debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione della candidatura, devono essere presentate da uno o più Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione fissata per le nomine;
 - b) le candidature presentate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal successivo comma 2, sono messe ai voti in una unica soluzione;
 - c) ciascun Consigliere può votare per un solo candidato;
 - d) risultano nominati coloro che ottengono il maggiore numero di voti e, tra questi, assume la carica di Presidente chi ha ricevuto più voti;
 - e) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano d'età.
- 2. I Sindaci devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
 - b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21;
 - c) almeno due terzi devono risultare residenti in provincia di Gorizia dall'atto della nomina.
- 3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro esercizi, compreso quello di insediamento, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Alla scadenza i Sindaci restano in carica sino alla costituzione del nuovo Collegio, e possono essere confermati in via consecutiva per una sola volta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21, comma 7.Bis. Per la costituzione del nuovo Organo, il Consiglio di Indirizzo, nel corso della stessa seduta di approvazione del bilancio, provvede alla nomina dei componenti del nuovo Collegio dei Sindaci.
- 4. I componenti del Collegio dei Sindaci nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

5. Il Collegio dei Sindaci può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente.
 6. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
 7. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
 8. Al Collegio dei Sindaci competono le attribuzioni stabilite dall'articolo 2403 del codice civile nonché l'esercizio del controllo contabile della Fondazione.
- Al Collegio dei Sindaci si applica il disposto dell'articolo 2407 del codice civile.

ART. 18

COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi collegiali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, anche in forma forfetaria. La determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui, delle medaglie di presenza - in misura non superiore alla metà della medaglia di presenza che spetta ai componenti del Consiglio di Indirizzo - e del rimborso spese sono stabilite dal Consiglio di Indirizzo.
2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.
4. La misura del compenso da corrispondere ai componenti interni di commissioni tecniche o scientifiche consultive o di studio, temporanee o permanenti, costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f) e dell'articolo 15, comma 3, lettera d), sarà pari alla metà dell'importo della medaglia di presenza corrisposta per le riunioni dell'organo di appartenenza, salvo diversamente deliberato. In ogni caso ai componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa;
5. I compensi per i componenti degli Organi, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

ART. 19

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale della Fondazione è scelto, previa adeguata informativa al Consiglio di Indirizzo, dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche la durata dell'incarico e la misura del compenso, nonché le funzioni che gli vengono delegate oltre a quelle già previste dal presente Statuto.
2. Il Segretario Generale deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive di cui al successivo articolo 21, con eccezione di quella di cui al comma 9, lett. e) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione;
 - b) deve essere in possesso di un'elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze ed esperienze nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, ed avere maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera

professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione, la quale deve soddisfare gli stessi requisiti previsti al precedente comma 2), lettera a) per il Segretario Generale.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

ART. 20

CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal medesimo Consiglio di Indirizzo. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio d'esercizio, costituito, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla gestione, che deve anche illustrare, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
5. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, stabilita in conformità a quanto indicato al precedente comma 3, ed entro lo stesso termine deve essere trasmesso al Collegio dei Sindaci per le osservazioni di propria competenza.
6. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono prendere visione del bilancio che, a tale scopo, resterà depositato in copia, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, presso la sede legale della Fondazione durante i quindici giorni che precedono la data fissata per la discussione da parte del Consiglio di Indirizzo e fino a quando non sia stato approvato.
7. Per la redazione e le forme di pubblicità del bilancio e della relativa relazione la Fondazione si attiene alla disciplina emanata con apposito regolamento dall'Autorità di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 153/99, osservando in particolare i seguenti criteri direttivi:
 - a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività;
 - c) assicurare la pubblicità del bilancio e trasmetterlo all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.
 - d) rendere pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
8. La Fondazione in relazione alla propria attività deve tenere i seguenti libri e scritture contabili osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2421 e 2422 del codice civile:
 - a) libro giornale e libro degli inventari;

- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci;
 - d) libro delle deliberazioni d'urgenza del Presidente.
9. La Fondazione deve inoltre tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.

ART. 21

REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE DI DECADENZA

1. Compete a ciascun Organo della Fondazione verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza previsti dal presente Statuto, nonché assumere tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, ogni eventuale conseguente provvedimento a tutela degli interessi e dell'immagine della Fondazione. Il componente dichiarato decaduto non può più essere designato in Organi della Fondazione.
2. Compete al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale.

(Requisiti di onorabilità)

3. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra cittadini italiani con piena capacità civile e devono possedere requisiti di onorabilità e rigore morale e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria in base alle leggi vigenti;
 - c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo, anche se in applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. .
- 3.bis. I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza dell'Organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

(Cause di sospensione)

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente degli Organi della Fondazione:
 - a) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale o di una misura interdittiva;
 - b) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) la condanna con sentenza non definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo, anche se in applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.;
 - d) la permanenza di una situazione di conflitto con il funzionamento, gli scopi e comunque l'interesse della Fondazione, salvo quanto precisato al successivo comma 10 del presente articolo.
- 4.bis. I componenti gli organi della Fondazione devono immediatamente portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

5. La sospensione è dichiarata dall'Organo di appartenenza ed opera immediatamente sino alla rimozione delle cause che ne hanno determinato l'insorgere o alla eventuale dichiarazione di decadenza.

(Cause di incompatibilità)

6. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco negli Organi della Fondazione coloro che, nei tre anni precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in imprese o enti sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
7. Non è consentito allo stesso soggetto ricoprire contemporaneamente più di una carica all'interno degli Organi della Fondazione. Il componente di un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. Gli stessi divieti sono estesi anche alla carica di Segretario Generale della Fondazione.
- 7.Bis** I componenti del Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
8. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, ovvero presso le imprese strumentali. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
- 8.Bis.** I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
9. Non possono ricoprire, da chiunque designati, cariche negli Organi della Fondazione:
- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto;
 - b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini in linea retta o in linea collaterale sino al secondo grado, dei membri degli Organi della Fondazione e del Segretario Generale;
 - c) coloro che ricoprono funzioni di governo nazionale od europeo o che siano membri del parlamento nazionale od europeo, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
 - d) i presidenti delle regioni, gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, i presidenti delle province, i sindaci, i presidenti e i componenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi fra enti locali, i presidenti e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i presidenti e i componenti degli organi delle comunità montane, i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i rettori delle università degli studi, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

- d.bis) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- d.ter) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- e) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle sue controllate nonché coloro che ricoprono cariche di direzione generale nella società bancaria conferitaria, così come definita dall'articolo 1 del d.lgs.153/99, o cariche in altre fondazioni bancarie, nonché i loro coniugi, conviventi, parenti ed affini in linea retta;
- f) gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, i dirigenti e i dipendenti degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni previste dal presente Statuto, poteri di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione; la stessa incompatibilità è estesa anche a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, esclusi in ogni caso i rapporti di collaborazione derivanti da specifici incarichi professionali;
- In deroga a quanto sopra non sussiste incompatibilità nei confronti degli enti e degli organismi cui compete un potere di designazione congiunto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere h, i, j), ferma restando l'incompatibilità di cui alla successiva lettera i);
- g) gli amministratori delle Organizzazioni dei soggetti con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- h) gli amministratori e i dipendenti degli intermediari finanziari incaricati della gestione del patrimonio della Fondazione;
- i) i legali rappresentanti pro tempore degli enti, pubblici e privati, cui compete il potere di designazione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto; loro coniugi, conviventi, parenti e affini in linea retta o in linea collaterale sino al secondo grado.

9.Bis. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 9, lettere c), d), d.bis) e d.ter) e coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 9, lettere c), d), d.bis) e d.ter).

(Conflitti di interesse)

- 10.** I componenti degli Organi della Fondazione devono operare nell'esclusivo interesse della stessa Fondazione e non possono essere destinatari di attività o contributi della stessa Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi della comunità anche se espressi dagli enti designanti. Nel caso in cui, nell'esercizio delle loro funzioni, si venissero a trovare in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione devono obbligatoriamente:
- darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza per eventuali provvedimenti;
 - astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi o avere concreta efficacia il conflitto in parola.

(Cause di decadenza)

- 11.** I componenti gli Organi della Fondazione decadono dalla carica, con delibera dell'Organo di appartenenza, da assumere nei trenta giorni dall'accertamento, qualora sia verificato:
- il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti soggettivi per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità previsti dal presente Statuto, ovvero il coinvolgimento in situazioni o il compimento di attività pregiudizievoli per gli interessi o l'immagine e la reputazione della Fondazione;
 - l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione previsti dal presente Statuto;

c. la mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, o comunque per oltre sei mesi.

ART. 22

LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIoglIMENTO

1. L'Autorità di Vigilanza, nei casi e con la procedura e le modalità indicati all'articolo 11 del d.lgs.153/99, può disporre con decreto motivato:
 - a) la sospensione o lo scioglimento degli Organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione;
 - b) la liquidazione, volontaria o coattiva, della Fondazione.
2. Il Consiglio di Indirizzo, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, può inoltre disporre la trasformazione o la fusione della Fondazione in altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
3. In caso di liquidazione della Fondazione l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto ad altre fondazioni con sede in provincia di Gorizia, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori già interessati dalla Fondazione.

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto, come pure le successive modifiche ed integrazioni, entrano in vigore dalla data della loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Dell'avvenuta adozione del nuovo Statuto, come pure di ogni sua modificazione e integrazione, viene data adeguata informativa a tutti gli enti e soggetti chiamati a fare le designazioni ed è data pubblicità mediante deposito presso la Sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della medesima Fondazione.
2. Ai componenti degli Organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto continuano ad applicarsi, sino alla fine del mandato in corso, le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità e di cause di incompatibilità stabilite dalle previgenti disposizioni statutarie.
3. Si precisa che il territorio della provincia di Gorizia, cui fa riferimento il presente Statuto, si identifica con i confini amministrativi dell'ente Provincia di Gorizia, anche dopo la sua eventuale soppressione.

